

Regione Toscana - L.R. 28 dicembre 2005, n. 73 recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana".

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 4 gennaio 2006, n. 1, parte prima.

(2) Con Delib.G.R. 17 dicembre 2007, n. 946 sono stati approvati i criteri di valutazione per la selezione dei progetti di investimento delle imprese cooperative, ai sensi della presente legge.

Art. 1

Principi generali e finalità ⁽³⁾.

1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.

2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d'impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell'occupazione, sia giovanile, sia femminile;
- b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
- c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
- d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.

3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:

- a) all'acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;
 - b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
 - c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.
-

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Principi generali e finalità. 1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Toscana:

- a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;*
- b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;*
- c) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;*
- d) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.*

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.

3. La Regione, attraverso la presente legge, opera per:

- a) promuovere e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni;*
 - b) diffondere la conoscenza dei principi, dei valori e della cultura cooperativa.».*
-

Art. 2

Soggetti beneficiari.

1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle società cooperative:

a) che sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore");

b) che hanno almeno una unità produttiva nel territorio toscano;

c) che applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative di cui al comma 1.

Art. 3

Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative.

1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonché le attività volte a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attività di appositi Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC.

2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

Art. 4

Consulta regionale della cooperazione.

1. La Consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata Consulta, è presieduta dall'Assessore regionale competente.

2. Nella Consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l'ANCI Toscana, l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l'IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Fanno inoltre parte della Consulta due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni.

5. Ai componenti la Consulta non compete alcuna indennità di presenza o di carica.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 12, di attuazione della presente legge.

Art. 5

Compiti della Consulta regionale della cooperazione.

1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:

a) esprime parere alla Giunta regionale sui progetti di legge e di regolamento regionale in materia di cooperazione;

b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

c) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;

d) esprime parere su progetti regionali per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione;

e) esprime parere in ordine al rilascio dell'accreditamento regionale ai CAIC;

f) esprime parere sul piano di lavoro dell'Osservatorio regionale toscano della cooperazione di cui all'articolo 7 e le relative modalità di funzionamento dell'Osservatorio;

- g) propone iniziative finalizzate al sostegno dell'attività degli enti bilaterali;
- h) formula proposte in ordine alla conferenza regionale della cooperazione di cui all'articolo 6;
- i) formula proposte in ordine al miglioramento qualitativo dei servizi anche rispetto alla determinazione e al controllo degli standard di qualità e alle procedure relative all'affidamento;
- j) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
- k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24. Il testo originario era così formulato: «k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.».

Art. 6

Conferenza regionale della cooperazione.

1. La Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.

Art. 7

Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione ⁽⁵⁾.

[1. La Regione provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per orientare efficacemente le politiche regionali dirette allo sviluppo, alla qualificazione ed al monitoraggio della cooperazione attraverso l'Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione, di seguito denominato Osservatorio, che opera nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia; alle attività dell'Osservatorio concorrono le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere).

2. L'Osservatorio realizza una banca dati e cura l'aggiornamento e la raccolta dei dati medesimi e delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili.

3. Il sistema informativo regionale, in conformità a quanto previsto dalla *legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Promozione dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), assicura la gestione dei dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio e si raccorda con l'albo delle società cooperative.

4. L'attività dell'Osservatorio è supportata da una commissione tecnica, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale].

(5) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera s-bis), L.R. 20 marzo 2000, n. 35 (aggiunta dall'art. 27, L.R. 19 luglio 2012, n. 38).

Art. 8

Attività dell'Osservatorio ⁽⁶⁾.

[1. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa dei suoi valori e principi;

b) costante monitoraggio della realtà cooperativa nel territorio toscano, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale, sull'innovazione, sulla formazione professionale e sulle strategie di crescita imprenditoriale;

c) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale;

- d) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale;
- e) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione regionale;
- f) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo;
- g) predisposizione, con cadenza biennale, di un rapporto sullo stato della cooperazione;
- h) analisi e rilievi in ordine ai progetti regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- i) altre iniziative in materia di cooperazione, su richiesta della Giunta regionale e della Consulta].

(6) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera s-bis), L.R. 20 marzo 2000, n. 35 (aggiunta dall'art. 27, L.R. 19 luglio 2012, n. 38).

Art. 9

Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione ⁽⁷⁾.

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

- a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
- b) allo sviluppo degli investimenti, all'integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l'accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;
- c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca e all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all'articolo 3;
- d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;
- e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell'ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
- f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
- g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;
- h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
- i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell'efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
- j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;
- k) alla promozione della cooperazione di comunità di cui all'articolo 11-bis.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione. 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale

ed occupazione) e del piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;

b) allo sviluppo, integrazione e capitalizzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione all'accesso al credito e mediante specifici strumenti finanziari;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca ed all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all'articolo 3;

d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la diffusione della cultura cooperativa;

e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.».

Art. 10

Consorzi fidi ⁽⁸⁾.

[1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione dei Confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella gestione dei fondi di agevolazione e di incentivazione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 155 del D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326].

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24.

Art. 11

Cooperazione sociale ⁽⁹⁾.

1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.

⁽⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Cooperazione sociale. 1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di politiche sociali.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli Enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.».

Art. 11-bis

Cooperazione di comunità ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all'organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l'ambiente.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 maggio 2014, n. 24.

Art. 12

Regolamento regionale ⁽¹¹⁾.

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
- a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonché la relativa documentazione;
 - b) le tipologie e la quantità dei servizi erogabili;
 - c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;
 - d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;
 - e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.
-

(11) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 28 marzo 2007, n. 16/R.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), f), della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziato nel bilancio di previsione 2006.
 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla L.R. n. 32/2002, stanziato nel bilancio di previsione 2006.
 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla L.R. n. 41/2005, stanziato nel bilancio di previsione 2006.
 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
-

Art. 14

Abrogazioni.

1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 59 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è abrogata.
-